



comune di
PRATO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 146 del 28.07.2003**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 43 del 30.03.2006**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 120 del 28.12.2010**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 2 del 10.01.2013**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 67 del 30.11.2022**

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 2: Obiettivi

Articolo 3: Finalità educative

Articolo 4: I servizi educativi per l'infanzia

Articolo 5: La governance

Articolo 5.1: Il Comune

Articolo 5.2: I servizi privati

Articolo 5.3: Le famiglie

Articolo 5.4: Il territorio

Articolo 6: Informazione

Articolo 7: Sperimentazione

Articolo 8: Utenti

Articolo 9: Graduatorie di accesso

Articolo 10: Frequenza

Articolo 11: Accesso ai locali scolastici

TITOLO II: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Articolo 12: Finalità del nido di infanzia

Articolo 13: Obiettivi educativi del nido d'infanzia

Articolo 14: Il servizio di nido d'infanzia

Articolo 15: Progetto pedagogico ed educativo dei nidi di infanzia comunali

Articolo 16: Graduatorie

Articolo 17: Ammissioni, rette e rinunce

Articolo 18: I servizi integrativi per la prima infanzia

TITOLO III: SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 19: Finalità ed obiettivi

Articolo 20: Iscrizioni, Graduatorie, Ammissioni

Articolo 21: Organizzazione

TITOLO IV: PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 22: Partecipazione

Articolo 23: L'assemblea dei genitori

Articolo 24: Il Presidente

Articolo 25: Incontri con i genitori

- Articolo 26: Comitato di indirizzo
- Articolo 27: Elezione dei componenti
- Articolo 28: Funzioni del comitato di indirizzo
- Articolo 29: Il Consiglio di plesso
- Articolo 30: Commissione mensa

TITOLO V: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

- Articolo 31: Responsabile del Coordinamento pedagogico e organizzativo
- Articolo 32: Coordinamento pedagogico e organizzativo
- Articolo 33: Gli educatori
- Articolo 34: Il Collegio degli educatori
- Articolo 35: Il Collegio degli educatori di plesso
- Articolo 36: Delegato/a di Plesso
- Articolo 37: Sostegno educativo
- Articolo 38: Insegnamento della religione cattolica
- Articolo 39: Servizi ausiliari
- Articolo 40: Tirocinio
- Articolo 41: Formazione
- Articolo 42: Trasferimenti ed assegnazioni di sede
- Articolo 43: Supplenze
- Articolo 44: Norme a tutela dei bambini
- Articolo 45: Codice di comportamento
- Articolo 46: Norma Finale

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle normative statali e regionali, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio del Comune di Prato, nell'ottica di un sistema pubblico integrato.

Articolo 2: Obiettivi

1. Il Comune di Prato concorre a garantire alle bambine e ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa fra i tre mesi e i sei anni senza discriminazione di genere, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto a fruire dei servizi per l'infanzia.
2. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e il Comune di Prato opera affinché siano rispettate le loro identità e dignità di soggetti.
3. Le bambine e i bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e sviluppo.

Articolo 3: Finalità Educative

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per tutti i minori nella prima e seconda infanzia, attraverso lo sviluppo:

- dell'autonomia e della capacità creativa dei bambini e delle bambine e la valorizzazione delle diversità individuali, di genere e culturali, assunte come valore;
- della comunicazione fra bambini e bambine, tra minori e adulti, e tra adulti e minori, allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee e dei pensieri;
- di un'educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, di inclusione, uguaglianza, giustizia, tolleranza, solidarietà, del rispetto delle diversità, nonché alla valorizzazione di una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli contro ogni forma di intolleranza, discriminazione, totalitarismo;
- della personalità del bambino e della bambina nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive, etiche e sociali;
- di processi educativi tesi a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino e ciascuna bambina, rendendoli capaci di esprimerle e sostenendoli nella formazione della loro identità e conoscenza.

Articolo 4: I servizi educativi per l'infanzia

1. Il sistema dei servizi educativi per l'infanzia è costituito da:

- a) nido di infanzia;
 - b) scuola dell'infanzia;
 - c) servizi integrativi.
2. Nidi e scuole dell'infanzia accolgono i bambini e le bambine, da tre mesi a sei anni, con carattere di continuità temporale.
 3. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini e alle bambine, da soli o insieme agli adulti. Le diverse tipologie dei servizi integrativi sono individuati dalla legge regionale.
 4. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia è costituito dai servizi pubblici e dai servizi privati accreditati.

Articolo 5: La governance

1. Il sistema di governance è strutturato a livello locale come un sistema di relazioni, processi e responsabilità in cui ogni attore coinvolto agisce sinergicamente per la realizzazione di una offerta educativa di qualità per i bambini e le bambine nella fascia 0/6 anni.

Articolo 5.1: Il Comune

1. Nell'ambito del sistema educativo 0/6 integrato, il Comune di Prato assume il ruolo non solo di erogatore di servizi ma anche di promotore, di facilitatore, di garante di politiche di rete finalizzate ad estendere, garantendo pluralità e pari qualità, l'offerta complessiva proponendo risposte differenziate alle esigenze dei bambini, delle bambine e delle famiglie. Per questo il Comune di Prato:

- è titolare di Servizi educativi 0/3 anni che gestisce in forma diretta e/o indiretta;
- autorizza i servizi educativi 0/3 anni privati dopo aver verificato che possiedano i requisiti richiesti dalla normativa regionale in materia;
- accredita i servizi educativi 0/3 anni privati autorizzati che realizzano gli stessi livelli di qualità dei Servizi comunali consentendo loro (con l'accreditamento) di poter accedere ai finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, comunitari);
- si convenziona, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con i servizi privati 0/3 accreditati al fine di realizzare il sistema pubblico integrato;
- è titolare di scuole comunali dell'infanzia (che gestisce in forma diretta e/o indiretta) autorizzate e riconosciute paritarie dal Ministero competente e perciò inserite a pieno titolo nel sistema di istruzione integrato come definito dalle leggi nazionali di riferimento;
- sviluppa le attività di formazione e di orientamento pedagogico;

- contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità, nonché alla diffusione di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori;
- promuove ed elabora i piani di sperimentazione pedagogica di cui al successivo art. 7.

2. Il Comune esercita le funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo sul sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio, mediante l'approvazione annuale del piano educativo comunale e la stipula di apposite convenzioni.

3. Il Comune opera tramite il Coordinamento pedagogico e organizzativo e gli educatori di cui ai successivi articoli 32 e 33.

Art. 5.2: I servizi privati

1. I servizi privati accreditati e convenzionati con il Comune fanno parte del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia e contribuiscono all'ampliamento nel territorio dell'offerta educativa per famiglie e bambini perseguendo gli stessi standard di qualità dei servizi comunali.

2. A tal scopo conformano la propria azione e la propria attività ai principi stabiliti dal presente regolamento.

3. I servizi educativi privati per la prima infanzia sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento. I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e comunali e da specifici atti dell'amministrazione comunale.

4. Compatibilmente con le risorse di bilancio, l'amministrazione comunale ammette ai crediti di accesso gli utenti dei servizi accreditati.

5. L'Amministrazione Comunale controlla la qualità del servizio delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni.

Art. 5.3: Le famiglie

1. Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi educativi per l'infanzia.

2. Le famiglie sono i principali destinatari del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia e ne concorrono alla realizzazione attraverso le alleanze educative costruite con gli educatori.

3. La partecipazione delle famiglie è garantita attraverso gli organismi di cui al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 5.4: Il territorio

1. Per elaborare ed attuare progetti coerenti alle finalità dei servizi educativi per l'infanzia, sono promossi accordi: con gli istituti scolastici statali e paritari, con i servizi sociali e sanitari, con le strutture private accreditate e le associazioni sociali e sanitarie; con le associazioni e gli enti culturali e sportivi presenti sul territorio.
2. In particolare il Comune attiva con l'amministrazione scolastica statale, con le scuole paritarie e con i nidi d'infanzia privati accreditati le necessarie forme di collaborazione per garantire:
 - la continuità del progetto educativo - formativo tra nido d'infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria;
 - il coordinamento della domanda e dell'offerta del servizio educativo e formativo sul territorio;
 - il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto all'educazione e alla formazione;
 - forme di interazione e di coordinamento tra gli organi collegiali della scuola comunale e quelli della scuola d'infanzia e primaria statale;
 - la promozione di attività coordinate di formazione ed aggiornamento professionale del personale.

Articolo 6: Informazione

1. L'Amministrazione Comunale assicura ogni forma di pubblicità e di informazione sui criteri per l'accesso ai servizi educativi, sulle modalità di funzionamento dei servizi e su quelle di accesso ai benefici economici a copertura delle quote di frequenza.

Articolo 7: Sperimentazione

1. Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni e progettazioni educative. Le forme di sperimentazione sono definite dal Coordinamento pedagogico e organizzativo.
2. Le sperimentazioni hanno una durata massima di tre anni. Il Coordinamento pedagogico e organizzativo elabora un piano orientativo triennale all'interno del quale sono stabiliti i contenuti, l'iter metodologico, i criteri di valutazione e il monitoraggio della sperimentazione.
3. Nel caso in cui la sperimentazione interessi aspetti collegati con la didattica, è necessario il parere del Collegio degli educatori.
4. Per le sperimentazioni che richiedano un incremento di risorse, queste devono essere previste nei documenti di programmazione economico-finanziari del Comune.

Articolo 8: Utenti

1. Utenti dei servizi educativi per l'infanzia sono le bambine e i bambini nella fascia di età dai 3 mesi ai 6 anni e le loro famiglie.
2. E' assicurata la frequenza e l'integrazione di bambini e bambine con disabilità ed è facilitata la frequenza dei minori con segnalazione di grave rischio sociale.
3. Previa stipula di apposito accordo per la copertura dei relativi oneri da parte del Comune di residenza del minore, l'ammissione dei minori residenti in altri Comuni può essere possibile in caso di domande di residenti non sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
4. In via straordinaria, con determinazione del Responsabile del Servizio, ferma restando la verifica della disponibilità del posto, possono essere ammessi al servizio, in qualsiasi momento, i minori in stato di grave rischio, accertato con relazione dei servizi sociali, appartenenti a famiglie anche non residenti, in deroga a quanto previsto dal precedente comma.
5. Nel caso in cui la residenza del minore venga trasferita in corso d'anno in altro Comune, è assicurato al minore il diritto di concludere l'anno scolastico.
6. A condizione che sia disponibile il posto, i bambini con disabilità hanno diritto all'inserimento in corso d'anno nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali.

Articolo 9: Graduatorie di accesso

2. Nella composizione delle graduatorie è assicurata precedenza a:

- esistenza di gravi problemi di ordine psicofisico e /o sociale del minore o del nucleo di convivenza familiare;
- minori con nucleo familiare monoparentale;
- condizione lavorativa dei genitori;
- composizione e condizione lavorativa del nucleo familiare del minore.

2. Sulla base dei predetti indirizzi, la Giunta Comunale individua i criteri di maggior dettaglio e approva la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie.

2. Gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento costituiscono elemento di orientamento per l'ammissione degli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi privati accreditati.

Articolo 10: Frequenza

1. Le assenze degli iscritti devono essere giustificate dagli esercenti la responsabilità genitoriale secondo la loro tipologia o con certificato medico o con adeguata giustificazione scritta.

2. In caso di assenza per malattia la riammissione avviene con certificato medico nel rispetto della normativa vigente in materia. Analogamente sono riammessi solo con certificato medico i minori allontanati dai servizi con febbre oltre i 37,5°.
3. Nel caso in cui sia necessario, il Comune può impartire apposite disposizioni a tutela della salute degli utenti e dei lavoratori.
4. Nel caso di assenze non giustificate, gli educatori devono informarsi tempestivamente presso i genitori sulle motivazioni.
5. Trascorsi 10 giorni dall'inizio dell'assenza ingiustificata, senza che sia stato possibile contattare la famiglia, il Servizio provvede alla dimissione d'ufficio. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso, nei successivi cinque giorni, al Responsabile del Servizio che decide sul ricorso, in via definitiva nei successivi 5 giorni.
6. Fatti salvi i casi d'urgenza, la somministrazione di farmaci ai bambini avviene nel rispetto della vigente normativa.
7. I bambini sono affidati all'uscita agli esercenti la responsabilità genitoriale o a loro delegati maggiorenni.
8. Nel caso in cui sussistano gravi o eccezionali motivi, a seguito di richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale, può essere autorizzato, con atto del Responsabile del Servizio, a ritirare il bambino/bambina un altro soggetto, purché di età superiore a 16 anni.

Articolo 11: Accesso ai locali scolastici

1. E' vietato l'accesso ad estranei, fatta eccezione per soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che possono accedere ai plessi muniti di cartellino di riconoscimento o di altra documentazione.
2. I genitori possono accedere ai singoli plessi:
 - negli orari previsti di entrata e uscita;
 - per assemblee, incontri di gruppo, colloqui individuali;
 - in occasione di iniziative promosse dall'amministrazione o dagli educatori o, previa autorizzazione, dalle famiglie;
 - previo accordo con gli educatori.

TITOLO II: SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

Articolo 12: Finalità del nido di infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo per la prima infanzia che risponde ai bisogni delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
2. Il nido d'infanzia è uno strumento educativo che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini e delle bambine a figure con

responsabilità professionale e svolge, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia promuovendo i diritti dei bambini e delle bambine. Per raggiungere tali finalità, esso ricerca la massima integrazione con le famiglie, gli altri servizi educativi, e in specifico, con la scuola d'infanzia e i servizi sociali e sanitari.

3. Le attività educative all'interno del nido sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo omogeneo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini.
4. Il servizio di nido d'infanzia facilita l'accesso delle donne al lavoro e sostiene la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i generi. L'Amministrazione Comunale promuove, inoltre, servizi integrativi e complementari anche allo scopo di diversificare e rendere flessibile l'offerta.

Articolo 13: Obiettivi educativi del nido d'infanzia

1. Gli obiettivi educativi del nido d'infanzia sono:
 - a) offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, crescita armonica e serena, socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico;
 - b) prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale;
 - c) favorire la continuità educativa con la famiglia, l'ambiente sociale e gli altri servizi del territorio.

Articolo 14: Il Servizio di nido d'infanzia

1. Il calendario annuale del nido d'infanzia, nel quale è stabilita la data di inizio e di conclusione dell'anno educativo è fissato, annualmente, con atto del Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa nazionale, regionale e del CCNL del personale educativo prevedendo l'interruzione per Natale e Pasqua.
2. Possono essere predisposti progetti specifici che prevedano: orari e moduli flessibili; il prolungamento e/o l'anticipo dell'orario di ingresso e/o di uscita; l'apertura del servizio-durante particolari periodi dell'anno.
3. La permanenza dei bambini all'interno della struttura può essere a tempo corto, a tempo lungo o a tempo prolungato. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di 10 ore giornaliere.
4. L'orario di frequenza è definito in sede di ammissione. La data di inserimento per i bambini nuovi iscritti è comunicata, di norma, entro il 30 giugno.
5. L'orario di ingresso al nido è compreso tra le 7.30 e le 9,00 e l'orario di uscita varia in relazione al modulo di frequenza del bambino: dalle 13 alle 14 per il

tempo corto, dalle 16 alle 16,30 per il tempo lungo, dalle 17 alle 17,30 per quello prolungato.

6. Per favorire l'ambientamento del bambino nuovo iscritto, alla famiglia è richiesto, nei primi giorni di frequenza, di garantire la presenza di una figura familiare adulta. Le prime due settimane di frequenza sono, di norma, a tempo corto anche in caso di iscrizione ai moduli a tempo lungo o prolungato.
7. Il rapporto educatori/bambini è fissato dalla normativa regionale.
8. L'Amministrazione Comunale fornisce il materiale necessario per il funzionamento dei plessi. In caso di spese straordinarie ed occasionali o per l'acquisto di materiale non fornito, il Consiglio di plesso può attivare una cassa scolastica, definendone le norme di gestione.

Articolo 15: Progetto pedagogico ed educativo dei nidi di infanzia comunali

1. Il Coordinamento pedagogico e organizzativo, tenuto conto del parere del Collegio degli educatori, predispone il progetto pedagogico dei nidi di infanzia comunali. Il progetto pedagogico fornisce le linee guida del progetto educativo di ciascun nido di infanzia.
2. Il progetto educativo è predisposto dal team degli educatori tenendo conto sia dell'età, sia dei bisogni dei bambini/e, sia delle risorse disponibili.

Articolo 16: Graduatorie

1. Per l'ammissione ai nidi d'infanzia del Comune di Prato sono previste 4 graduatorie cittadine in base alle fasce d'età:
 - Piccolissimi: da 3 mesi a 6 mesi di età non compiuti;
 - Piccoli: da 6 mesi ed un giorno a 12 mesi di età non compiuti;
 - Medi: da 12 mesi ed un giorno a 24 mesi non compiuti;
 - Grandi: da 24 mesi e un giorno a 32 mesi di età.
2. Per l'ammissione al servizio di nido d'infanzia l'età è calcolata alla data di inizio della frequenza.
3. L'iscrizione al nido d'infanzia avviene tramite procedura on line con tempistica diversa a seconda della fascia di età del bambino nel rispetto della normativa regionale e assicurando un congruo periodo di apertura delle iscrizioni. Possono presentare domanda gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini residenti e di quelli che abbiano in corso la domanda di trasferimento di residenza nel Comune di Prato ovvero che dimostrino, con idonea documentazione, che prenderanno residenza nel Comune di Prato.
4. Le domande presentate fuori termine, vengono prese in considerazione, secondo l'ordine di arrivo, in caso di posti vacanti a graduatoria esaurita. In ogni caso il bambino inizia la frequenza non prima del compimento del terzo mese di età.

5. Le graduatorie sono predisposte dal Servizio e sono pubblicate all'albo pretorio. Alle graduatorie è assicurata adeguata pubblicità. Avverso alle risultanze delle graduatorie è ammesso, entro e non oltre i successivi 7 giorni dalla pubblicazione, ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio, che decide in via definitiva nei successivi 7 giorni.

Articolo 17: Ammissioni, rette e rinunce

1. Le ammissioni vengono fatte in base alle graduatorie e alle scelte operate da chi esercita la responsabilità genitoriale al momento delle iscrizioni. Qualora il posto libero offerto non risulti essere il primo scelto dal genitore, questi ha facoltà di rinunciare per non più di due volte, rimanendo in lista d'attesa e collocandosi in ultima posizione in attesa di un posto tra quelli scelti.

2. Le ammissioni dei nuovi utenti si effettuano, di norma, entro il mese di ottobre. Il termine per le ammissioni viene fissato annualmente con atto del Responsabile del Servizio in base al numero dei nuovi ammessi e può essere diversa da struttura a struttura. Terminata la fase di ammissione di inizio anno, nel caso che risultino posti liberi, saranno effettuate ammissioni fino al 31 marzo dell'anno educativo in corso.

3. Dopo il 31 marzo, si potrà comunque procedere ad ulteriori inserimenti, valutandone gli effetti sul piano delle ammissioni dell'anno successivo.

4. Qualora nel corso dell'anno, una graduatoria andasse ad esaurimento, i posti disponibili saranno offerti agli utenti in lista di attesa nelle altre fasce, a condizione che venga rispettato il corretto rapporto numerico educatori/bambini previsto dalla normativa regionale

5. Le rinunce al posto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale decorrono, anche al fine del pagamento delle rette, dal decimo giorno successivo alla data in cui perviene la comunicazione scritta al Servizio.

6. Il cittadino è tenuto al pagamento di una quota d'iscrizione non rimborsabile, salvo mancata assegnazione del posto e casi documentati da parte delle famiglie di impossibilità di accesso al servizio.

7. La retta di frequenza costituisce una compartecipazione delle famiglie al costo del servizio nido d'infanzia. Il pagamento della retta mensile, determinata secondo le norme di cui al comma seguente, è dovuto, indipendentemente dalla frequenza del bambino o dai giorni di effettiva erogazione del servizio. Con deliberazione della Giunta comunale, possono essere previsti casi di riduzione della retta mensile.

8. Ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di definizione dei criteri per la loro revisione, la quota di iscrizione, le rette di frequenza, i casi di riduzione e le norme di pagamento da parte delle singole famiglie che fruiscono del

servizio, sono fissati annualmente con atto della Giunta comunale. La quota di partecipazione mensile delle famiglie al costo del servizio è determinata in base alle certificazioni ISEE.

9. L'amministrazione valuterà i casi di mutate condizioni economiche del nucleo familiare in corso d'anno, onde apportare correttivi ed abbattimenti stabiliti con appositi atti. Le mutate condizioni economiche del nucleo familiare sono attestate mediante la presentazione di certificazione ISEE aggiornata.

10. In caso di morosità, l'ufficio convoca i genitori e propone un piano di rientro oppure procede ai sensi di legge.

Articolo 18: I servizi integrativi per la prima infanzia

1. I servizi integrativi per la prima l'infanzia hanno l'obiettivo di assicurare risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini che non necessitano di un servizio continuativo per tutto il giorno e per tutta la settimana.
2. Sono servizi integrativi per la prima l'infanzia: gli spazio gioco, i centri per bambini e famiglie e i servizi educativi in contesto domiciliare.
3. I servizi integrativi per la prima l'infanzia sono servizi educativi rivolti ai bambini fino a tre anni.
4. Gli spazio gioco sono servizi educativi rivolti ai bambini dai 18 ai 36 mesi d'età in cui si possono effettuare esperienze di socializzazione con i coetanei improntate al gioco e prevedono forme di frequenza flessibili fino a un massimo di 5 ore giornaliere, antimeridiane e/o pomeridiane, senza il pasto. Essi garantiscono uno spazio organizzato ed attrezzato per consentire ai bambini opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.
5. I centri per bambini e famiglie sono servizi di carattere educativo e ludico per bambini da zero a tre anni, dove i bambini frequentano insieme a un familiare adulto accompagnatore. Essi assicurano occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e di comunicazione per gli adulti.
6. Il nido in contesto domiciliare si pone come alternativa ai servizi di nido e spazio gioco con caratteristiche di flessibilità negli orari e nella strutturazione.
7. Il nido in contesto domiciliare è realizzato presso una abitazione da personale educativo per piccoli gruppi di bambini (minimo 3, massimo 6) dai tre mesi ai tre anni.
8. L'orario e il calendario di funzionamento dei servizi integrativi sono ~~strutturati~~ organizzati in modo da rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie; pertanto, possono prevedere aperture anche al di fuori dell'orario e del

calendario scolastico dei servizi educativi tradizionali, comunque per un minimo di tre mesi consecutivi.

9. L'attività dei servizi integrativi è oggetto di verifica e di valutazione da parte del Servizio che possono può avvalersi di pareri espressi da esperti.

TITOLO III: SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 19: Finalità ed obiettivi

1. La scuola dell'infanzia rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo di identità, autonomia e competenze di tutte le bambine ed i bambini dai tre ai sei anni.
2. La scuola dell'infanzia è, per la sua peculiare caratteristica, ambiente di vita, di relazione e di apprendimento ed offre un'esperienza decisiva per la crescita personale e sociale grazie all'incontro con i coetanei, con gli adulti professionalmente responsabili, con i segni ed i linguaggi della cultura di appartenenza.
3. La rete delle strutture scolastiche pubbliche e private paritarie assicura l'educazione e la formazione dei bambini e delle bambine residenti nel Comune di Prato. Il Comune di Prato concorre al perseguimento di questo obiettivo anche per mezzo delle scuole dell'infanzia paritarie comunali nel rispetto delle normative relative all'ordinamento scolastico.
4. La scuola dell'infanzia garantisce a tutte le bambine e bambini un processo educativo che elimini ogni forma di discriminazione e di selezione. Essa concorre a rimuovere i condizionamenti ambientali e le disparità sociali garantendo la crescita delle bambine e dei bambini e le loro potenzialità sociali, affettive e cognitive.
5. Le finalità della scuola dell'infanzia si realizzano nello sviluppo dei processi evolutivi delle bambine e dei bambini, nella programmazione e ricerca pedagogica e didattica in un continuo rapporto con la famiglia, con le realtà ambientali ed istituzionali in cui opera la scuola.
6. Il Comune di Prato persegue una collaborazione operativa tra le scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie per la realizzazione di una proposta educativa di qualità.
7. La scuola comunale d'infanzia persegue percorsi educativi di continuità verticale con il nido e con la scuola primaria e di continuità orizzontale con le famiglie e con il territorio.
8. I Centri Zero-Sei si collocano nell'ambito della continuità verticale nido-scuola dell'infanzia non solo strutturale ma anche esperienziale offrendo ai bambini un

percorso unitario di crescita e di sviluppo personale che va dai 3 mesi ai 6 anni e una occasione di crescita culturale e di scambio professionale tra gli educatori.

9. La scuola dell'infanzia ha come riferimento- le indicazioni previste dalla normativa nazionale in materia di pubblica istruzione, nell'ambito della propria autonomia.

Articolo 20: Iscrizioni, Graduatorie, Ammissioni

1. L'assegnazione del bambino al singolo plesso scolastico avviene di norma sulla base dello stradario di appartenenza, determinato dall'indirizzo di residenza. Fanno eccezione i bambini che hanno frequentato il nido di infanzia presso un Centro 0-6 comunale che sono automaticamente iscritti alla scuola di infanzia dello stesso Centro. Le domande di ammissione alla scuola d'infanzia comunale sono presentate di norma entro il termine previsto dalla normativa ministeriale per le scuole dell'infanzia statali. Le indicazioni sulle modalità di iscrizione vengono annualmente pubblicate sul sito internet del Comune di Prato.
2. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione alla scuola dell'infanzia pubblica e di uniformare i criteri di valutazione, è adottato un sistema unico di iscrizione per le scuole comunali e per le statali.
3. Possono presentare domanda di iscrizione gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini residenti nel Comune di Prato o che hanno in corso il trasferimento di residenza da altro Comune. Le domande presentate oltre i termini e quelle dei non residenti sono esaminate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie, seguendo l'ordine di arrivo.
4. La graduatoria è formata ed approvata dal Servizio Pubblica Istruzione. La graduatoria provvisoria è resa pubblica di norma entro 60 giorni dal termine delle iscrizioni.
5. Avverso alle risultanze della graduatoria è ammesso, entro e non oltre i successivi 7 giorni dalla pubblicazione, ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione che decide in via definitiva nei successivi 7 giorni.
6. Nel caso in cui si esaurisca la graduatoria di un plesso, per l'assegnazione dei posti vacanti si attinge dalla graduatoria del plesso più vicino o da quello con la più lunga lista di attesa.
7. I minori sono ammessi alla frequenza fino al 31 marzo di ogni anno scolastico.
8. Nelle prime due settimane di frequenza del servizio per i bambini/e nuovi utenti, l'attività didattica si protrae non oltre le ore 14,00, per favorirne l'inserimento nella sezione e per instaurare il giusto rapporto tra scuola, bambino e famiglia.

Articolo 21: Organizzazione

1. Il calendario di funzionamento inizia a settembre e termina a giugno. La data di inizio e di conclusione dell'anno scolastico - che deve prevedere l'interruzione

per Natale e Pasqua - è fissata annualmente con disposizione del Responsabile del Servizio, conformemente a quanto previsto dalla Regione Toscana.

2. Il numero delle sezioni di scuola dell'infanzia è stabilito dall'Amministrazione Comunale, di anno in anno, sulla base del numero delle richieste di iscrizione e nei limiti delle risorse umane disponibili prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. Le scuole dell'infanzia si articolano in sezioni con possibilità di frequenza a tempo corto o a tempo lungo. La sezione è l'unità di base per l'attività educativa e didattica.
4. Il numero minimo e massimo di alunni per sezione è stabilito dalla normativa nazionale. Di norma il numero di alunni per sezione nelle scuole di infanzia comunali è di 25. Il predetto rapporto di uno 1 a 25 è calcolato sull'intero plesso.
5. All'interno del plesso le sezioni si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile tale da consentire la programmazione di attività per gruppi e di interventi individualizzati nonché l'organizzazione di ogni altra attività atta a favorire l'integrazione dei minori con disabilità o in situazione di disagio e di svantaggio.
6. Per i soggetti con disabilità, al raggiungimento dell'età scolare, su richiesta della ASL - previa condivisione degli esercenti la responsabilità genitoriale, il Servizio Pubblica Istruzione, nell'ambito degli organismi previsti dalla normativa sull'inclusione scolastica, può autorizzare un ulteriore anno di permanenza nella scuola dell'infanzia (c.d. trattenimento oltre i 6 anni).
7. Nel caso in cui la residenza del minore è trasferita in corso d'anno in altro Comune, è assicurata al minore la possibilità di concludere l'anno scolastico.
8. L'Amministrazione Comunale fornisce il materiale necessario per il funzionamento dei plessi. In caso di spese straordinarie ed occasionali o di acquisto di materiale non fornito, il Consiglio di plesso può attivare una cassa scolastica, definendo le norme di gestione.
9. Per ciascun bambino e bambina è redatto un fascicolo personale nel quale è indicato il suo processo educativo - didattico.
10. L'orario di ingresso o di uscita può essere anticipato o posticipato e possono essere sperimentati orari flessibili per favorire le famiglie che lavorano.

TITOLO IV: PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 22: Partecipazione

1. Il Comune garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e servizi.

Articolo 23: L'assemblea dei genitori

1. L'assemblea è composta dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di tutti gli iscritti ed è aperta agli educatori e alle altre figure professionali presenti sul plesso. L'assemblea elegge, nel proprio seno, un presidente scelto fra i rappresentanti dei genitori. Possono partecipare all'assemblea i responsabili del Servizio e del Coordinamento pedagogico e organizzativo o loro delegati. L'assemblea può essere convocata sia per plesso, sia per tipologia di servizio sia per zona. L'Amministrazione Comunale fornisce il supporto logistico ed organizzativo.
2. L'assemblea dei genitori è convocata dal presidente con preavviso di almeno otto giorni e con indicazione dell'ordine del giorno. L'assemblea è convocata anche dietro richiesta scritta, con l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, di almeno il 15% dei genitori o su richiesta del Responsabile del Servizio.
3. Oltre alle funzioni attribuite dalla normativa in materia di organi collegiali scolastici, è facoltà dell'assemblea proporre:
 - iniziative, incontri aperti e altre forme di informazione sui problemi educativi dell'infanzia;
 - le linee generali di organizzazione e funzionamento dei vari servizi e le forme di verifica e valutazione di efficienza, efficacia e qualità;
 - iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - progetti di sperimentazione e nuovi servizi integrativi per garantire il miglior soddisfacimento dell'utenza;
 - iniziative culturali, educative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola.

Articolo 24: Il Presidente

1. Nella prima riunione, l'assemblea elegge il presidente ed il vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora, dopo la prima votazione, non si raggiunga la maggioranza suddetta, si procederà ad ulteriore votazione al termine della quale sarà proclamato eletto chi avrà ottenuto più voti.
2. Il presidente rappresenta gli interessi ed i bisogni degli utenti del servizio e svolge un ruolo di coordinamento dei compiti assegnati all'assemblea.
3. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, fissa l'ordine del giorno. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di assenza del presidente l'assemblea è convocata dal vicepresidente. Il presidente decade

dalla carica per gli stessi motivi di decadenza dei membri del comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 26 comma 4.

Articolo 25: Incontri con i genitori

1. Gli educatori di ogni plesso convocano, almeno tre volte all'anno, i genitori dei bambini frequentanti i servizi. La prima delle riunioni si svolge all'inizio dell'anno scolastico per presentare il progetto educativo del plesso. Alla prima riunione i genitori eleggono i due rappresentanti che partecipano al Consiglio di plesso.
2. Prima di ogni inserimento, gli educatori programmano con i genitori colloqui individuali e/o collettivi finalizzati ad un primo momento di conoscenza.
3. I colloqui fra genitori e educatori avvengono almeno una volta durante l'anno e ogni volta che i genitori o gli educatori ne avvertano la necessità.

Articolo 26: Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è composto dai seguenti 14 componenti:
 - a) 4 rappresentanti dei genitori di cui 2 per i nidi e 2 per le scuole dell'infanzia;
 - b) 4 rappresentanti degli educatori di cui 2 per i nidi e 2 per le scuole dell'infanzia;
 - c) 4 rappresentanti per i nidi privati di cui 2 rappresentanti degli educatori e 2 dei genitori;
 - d) il Responsabile del Servizio e quello del Coordinamento pedagogico e organizzativo o loro delegati.
2. Il Comitato di indirizzo è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio. La convocazione contiene l'ordine del giorno e l'orario della prima e seconda convocazione. La comunicazione di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida se sono presenti almeno 4 membri. Delle riunioni del comitato è redatto un verbale da conservare agli atti del Servizio. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo sono prese con la maggioranza dei presenti e a maggioranza di voti.
4. I componenti elettivi del Comitato di indirizzo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Cessano dall'incarico, indipendentemente dall'ipotesi di scadenza o di anticipata cessazione del Comitato medesimo, per il verificarsi delle seguenti cause: morte, rinuncia per dimissione, assenza senza giustificati motivi per più di tre sedute consecutive del Comitato, cessazione dalla frequenza al nido o alla scuola di infanzia da parte del figlio.

5. In caso di cessazione di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito. Il Comitato decade quando perde la metà dei propri componenti.

Articolo 27: Elezione dei componenti

1. I rappresentanti dei genitori eletti per il Consiglio di plesso, in apposita riunione convocata dal Responsabile del Servizio, eleggono, con le modalità del seguente comma 2, i propri rappresentanti in seno al Comitato di indirizzo. I rappresentanti degli educatori sono eletti da tutto il personale a tempo indeterminato.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore vota 2 nominativi. L'elezione avviene con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, nel rispetto della composizione indicata nel precedente articolo 26 comma 1. Le operazioni elettorali, la proclamazione degli eletti ed il relativo verbale sono curate dal Servizio.
3. In caso di cessazione di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.

Articolo 28: Funzioni del Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto della libertà di insegnamento degli educatori, delle norme di legge vigenti e dei CCNL, ha funzioni di promozione ed indirizzo dell'attività educativa.
2. Sono compiti del Comitato:
 - condividere gli obiettivi generali per l'attività educativa in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
 - proporre iniziative culturali ed educative di coinvolgimento dei genitori alla vita della scuola e sui problemi educativi e di prevenzione del disagio;
 - promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali su questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino e di sostegno alla genitorialità;
 - esprimere un parere su questioni attinenti l'attività educativa su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 29: Il Consiglio di plesso

1. Il Consiglio di plesso è costituito da un educatore e da un genitore per ciascuna sezione. Nel caso in cui nella struttura vi siano più servizi il Consiglio di plesso è, di norma, unico e può articolarsi, per esigenze connesse con la programmazione, in gruppi di lavoro trasversali permanenti o temporanei.
2. Il Consiglio di plesso è convocato e presieduto dal delegato di plesso e si riunisce di norma tre volte per ogni anno scolastico.

3. Il Consiglio di plesso ha le seguenti funzioni:

- a) promuovere e sostenere iniziative culturali e educative;
- b) verificare l'andamento educativo – didattico;
- c) disciplinare il funzionamento della cassa scolastica.

Articolo 30: Commissione mensa

Un rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia comunali è componente di diritto della Commissione mensa cittadina.

La nomina del rappresentante avviene all'interno dell'assemblea dei genitori di cui al precedente art. 23.

Il rappresentante dei genitori alla Commissione mensa cittadina deve obbligatoriamente fare parte della Commissione mensa del plesso di provenienza.

TITOLO V: ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 31: Responsabile del Coordinamento pedagogico e organizzativo

1. Il Responsabile del Servizio individua, con proprio atto, il Responsabile del Coordinamento pedagogico e organizzativo.

2. Il Responsabile del Coordinamento pedagogico e organizzativo tiene i rapporti con gli istituti scolastici, con la A.S.L. e con gli altri soggetti per coordinare progetti e programmi educativo-formativi.

3. Il Responsabile del Coordinamento pedagogico e organizzativo, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e degli indirizzi stabilite nei documenti di programmazione, ha il compito di coordinare le seguenti attività:

- a) gestione pedagogica dei servizi all'infanzia sia a gestione diretta che convenzionati, per incrementarne la qualità;
- b) elaborazione degli aspetti pedagogici dei piani annuali dei servizi;
- c) predisposizione del progetto pedagogico dei nidi di infanzia e del piano dell'offerta formativa della scuola d'infanzia comunale;
- d) pianificazione della formazione e dell'aggiornamento del personale;
- e) realizzazione di iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'inclusione e per la promozione della qualità dei servizi.

Articolo 32: Coordinamento pedagogico e organizzativo

1. Il Coordinamento pedagogico e organizzativo opera nell'ambito dei servizi educativi all'infanzia.

2. Sulla base delle direttive impartite dal Responsabile del Servizio e degli indirizzi stabiliti nei documenti di programmazione, assicura le funzioni di direzione organizzativa - gestionale e di coordinamento pedagogico organizzativo.

3. Sono compiti del Coordinamento pedagogico e organizzativo:

- a) concorrere, di concerto con il Collegio degli educatori, alla promozione, all'elaborazione, all'attuazione ed alla verifica del piano dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia comunali e del progetto pedagogico dei nidi di infanzia;
- b) fornire consulenza tecnico - scientifica e coordinare la programmazione educativa;
- c) definire con il Collegio degli educatori gli interventi individualizzati, l'attuazione dei processi educativi, le modalità di osservazione dei bambini e delle bambine e le forme di coinvolgimento dei genitori;
- d) garantire specifici interventi nell'ambito delle problematiche inerenti l'inclusione effettuando in particolare un lavoro di supervisione degli educatori e di coordinamento con i competenti Servizi ASL;
- e) promuovere servizi educativi integrativi per l'infanzia 0-6;
- f) attivare azioni di indirizzo, sostegno tecnico e coordinamento del lavoro pedagogico degli operatori e gestione della programmazione educativa;
- g) promuovere e organizzare attività di formazione e aggiornamento rivolte ai servizi pubblici e privati accreditati;
- h) concorrere alla promozione della qualità dei servizi, anche attraverso iniziative a favore e a sostegno della genitorialità, dell'integrazione e inclusione, della gestione sociale attraverso proposte di laboratorio, di documentazione educativa e di comunicazione;
- i) sostenere la cultura e i progetti di continuità tra ordini di scuola e il territorio.

2. Il coordinamento assicura gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari del territorio in ordine alle seguenti materie: informazione, prevenzione e sorveglianza igienico - sanitaria; disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Articolo 33: Gli educatori

1. Gli educatori sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento. Godono della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica.
2. Gli educatori operano per l'armonico sviluppo psico-fisico e cognitivo dei bambini e, in collaborazione con le altre figure professionali presenti sul plesso, ne favoriscono la socializzazione attraverso lo studio e l'applicazione di metodologie educative, la strutturazione di spazi e l'organizzazione dei materiali.
3. Gli educatori concorrono a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi formativi dei bambini, sostenendone la crescita affettiva, emotiva, dell'autonomia e delle conoscenze.

4. Il personale educativo collabora con tutte le figure professionali presenti nel plesso di assegnazione nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro e del buon funzionamento della struttura anche sotto il profilo logistico e funzionale.
5. Le responsabilità educative e di sorveglianza dei bambini sono compito specifico degli educatori.
6. Gli educatori si alternano in turni in coerenza con il principio della pari responsabilità educativa e con modalità di organizzazione dell'orario finalizzate a realizzare la maggiore compresenza possibile nello svolgimento delle attività educative. Gli orari e i turni sono concordati con il coordinatore pedagogico e i nominativi del personale del plesso sono affissi all'albo della scuola.
7. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale, al di fuori dell'attività con i bambini per attività di programmazione, di gestione sociale, di aggiornamento, di formazione, di incontri con i genitori e per ogni altra attività prevista dal contratto collettivo di lavoro.
8. Gli educatori sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati dall'Amministrazione Comunale e a sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente.
9. Tutte le figure professionali presenti nel plesso sono tenute ad assicurare la vigilanza e l'assistenza al bambino nel momento del pasto. La fruizione del servizio mensa da parte del personale è gratuita. La consumazione del pasto da parte del personale deve essere compatibile con le normali funzioni di servizio.
10. Per quanto non specificatamente disposto dal presente regolamento in materia di personale, si fa riferimento alle disposizioni previste per il personale del Comune di Prato, nonché alle disposizioni normative e contrattuali in materia.

Articolo 34: Il Collegio degli educatori

1. Il Collegio degli educatori è costituito da tutti gli educatori dipendenti del Comune di Prato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dei nidi, delle scuole di infanzia comunale e dei servizi integrativi a gestione diretta.
2. Il Collegio degli educatori è, di norma, convocato separatamente per i nidi e le scuole d'infanzia. Nel caso debbano essere discussi argomenti di comune interesse può essere convocato un Collegio congiunto degli educatori dei nidi e delle scuole d'infanzia. Il Collegio degli educatori è convocato e presieduto dal Responsabile del Coordinamento pedagogico e organizzativo; è convocato, anche su richiesta motivata di cinque educatori ed ha i seguenti compiti:
 - a) indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività didattiche e formative;
 - b) esame, in distinte sedute, del piano dell'offerta formativa della scuola d'infanzia e del progetto pedagogico dei nidi;

- c) proposta di iniziative e progetti con altri soggetti pubblici e privati;
- d) espressione del parere sulle proposte di modifica al presente regolamento;
- e) promozione di esperienze di continuità educativa tra nidi, scuole d'infanzia e primarie.

Articolo 35: Il Collegio degli educatori di plesso

1. Il Collegio degli educatori di plesso è costituito dagli educatori e dalla coordinatrice pedagogica di riferimento.
2. Il Collegio degli educatori ha i seguenti compiti:
 - a) designare il delegato di plesso e suo sostituto ed individuare le persone referenti di singoli e specifici obiettivi, dietro richiesta del coordinamento pedagogico e organizzativo;
 - b) elaborare la programmazione educativa del plesso e la sua articolazione didattica in attività di sezione e gruppi trasversali e le modalità di funzionamento del plesso;
 - c) elaborare gli strumenti di valutazione degli esiti educativi;
 - d) dare attuazione all'organizzazione del lavoro di plesso in collaborazione con le altre figure professionali presenti sul plesso;
 - e) promuovere e sostenere le iniziative culturali e educative;
 - f) esprimere proposte per l'aggiornamento professionale del personale.
- 3.-Il Collegio può articolarsi, per esigenze connesse con la programmazione, in gruppi di lavoro trasversali permanenti o temporanei.

Articolo 36: Delegato/a di plesso

1. Il personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia, nel mese di settembre di ogni anno, designa il delegato/a di plesso ed il suo sostituto.
2. Il delegato/a di plesso è un educatore eletto a maggioranza, dura in carica un anno ed è rieleggibile.
3. Il delegato/a rappresenta il punto di riferimento organizzativo sia per il personale della scuola sia per l'Amministrazione Comunale ed è il tramite fra gli educatori ed il coordinamento pedagogico e organizzativo. Tali funzioni sono esclusivamente di tipo organizzativo con esclusione di rappresentanza sindacale.
4. Il delegato/a segnala al Servizio i problemi dell'utenza, dei bambini e delle famiglie, le istanze del personale ed i problemi del plesso.

Articolo 37: Sostegno educativo

1. Nel plesso dove sono presenti bambini con disabilità certificati ex L. 104/92 o segnalati dalla Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza (USFMIA) della ASL possono essere attivati interventi a sostegno dell'inclusione scolastica. Il sostegno è di norma previsto in orario

antimeridiano per un numero di ore compatibile ai bisogni del bambino/a con disabilità in relazione alla gravità della inabilità attestata dalla A.S.L.

2. Gli interventi di sostegno rientrano a pieno titolo nella progettazione didattica-educativa della sezione o del plesso e per questo la figura professionale attraverso cui gli interventi di inclusione sono realizzati partecipa alle riunioni del Collegio degli educatori.
3. Nel limite delle risorse disponibili sono adottate misure per garantire la continuità educativa bambino/operatore.

Articolo 38: Insegnamento della religione cattolica

1. Nella scuola dell'infanzia sono assicurate le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Sono assicurate, altresì, le attività educative alternative per i bambini e le bambine che non si avvalgono dell'insegnamento di religione.
2. Il Responsabile del Servizio affida le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica agli educatori titolari di sezione disponibili a svolgerle e riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Nel caso in cui le specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica non siano impartite dall'educatore titolare di sezione, si provvede mediante il conferimento del relativo insegnamento d'intesa con l'Ordinario diocesano.

Articolo 39: Servizi ausiliari

1. I servizi ausiliari sono di sostegno agli educatori nell'assicurare una situazione ambientale adeguata alle esigenze ed ai bisogni dei bambini.
2. Rientrano nei servizi ausiliari la sorveglianza dei plessi, la cura e l'igiene degli spazi, nonché la collaborazione con gli educatori nell'attività educativa, nella vigilanza e custodia dei bambini e nella consumazione dei pasti.

Articolo 40: Tirocinio

1. Per favorire la formazione di figure professionali con competenze educative e avvicinare il mondo della scuola e del lavoro, l'Amministrazione Comunale offre, nell'ambito delle proprie disponibilità, alle agenzie educative del territorio, alle strutture scolastiche statali o legalmente riconosciute e alle università l'opportunità di effettuare esperienze di tirocinio. Il tirocinio è regolato da apposite convenzioni.

Articolo 41: Formazione

1. L'Amministrazione Comunale, assicura la qualificazione continua del personale attraverso programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali è effettuato all'interno del monte ore annuale o nei periodi di disponibilità.

Articolo 42: Trasferimenti ed assegnazioni di sede

1. Le sedi di lavoro vacanti sono rese note al personale educativo prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. I trasferimenti e le assegnazioni di sede sono disposti dal Responsabile del Servizio nell'ordine di graduatoria di passaggio a ruolo secondo il seguente criterio:

- a) perdenti sede;
- b) richiesta volontaria;
- c) trasferimenti d'ufficio di cui al successivo comma 4;
- d) nuove assunzioni.

2. I trasferimenti hanno decorrenza dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo. Prima dell'inizio dell'anno scolastico l'Amministrazione Comunale procede all'assegnazione della sede.

3. L'educatore assente, per un periodo superiore a cinque mesi, che riprenda il servizio dopo il 30 aprile, non ha automaticamente diritto a rientrare nella propria sede e può essere assegnato d'ufficio, provvisoriamente, ad altra sede.

4. I trasferimenti del personale possono essere disposti d'ufficio dietro relazione congruamente motivata del coordinamento pedagogico, dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- incompatibilità ambientale dell'educatore con i colleghi, con le altre figure professionali presenti sul plesso, i bambini e le famiglie;
- rifiuto dell'educatore e/o educatori alle sperimentazioni ed innovazioni didattiche.

Articolo 43: Supplenze

1. In caso di assenza gli educatori di ruolo sono sostituiti da educatori supplenti in possesso del richiesto titolo di studio. La sostituzione per i casi di assenza avviene nel rispetto della normativa vigente in materia e dei CCNL di categoria.

2. Le supplenze sono conferite sulla base delle graduatorie vigenti.

3. Le supplenze temporanee sono conferite per il numero di giorni strettamente indispensabili ad assicurare lo svolgimento dell'attività didattica e possono essere revocate in qualsiasi momento, con il venir meno della necessità.

2. Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, su proposta, congruamente motivata, del coordinamento pedagogico, può richiedere al Responsabile del Servizio Risorse Umane di disporre la temporanea sospensione cautelare del

supplente nelle more dei dovuti conseguenti accertamenti e di eventuali provvedimenti successivi e nei seguenti casi:

3. per constatata inidoneità ai compiti dell'educatore evidenziata con precisi atti o fatti;
4. per gravi o ripetute mancanze disciplinari, regolarmente contestate dal coordinatore pedagogico;
5. per tutti quei motivi che comportano l'allontanamento, secondo le normative generali.

Articolo 44: Norme a tutela dei bambini

1. Tenuto conto della necessità di salvaguardare i diritti dei bambini e, con riferimento alle finalità del servizio, sarà adottata ogni opportuna misura a tutela dei bambini e delle loro famiglie allo scopo di garantire il corretto funzionamento dei servizi in termini educativi e generali.

Art. 45: Codice di comportamento

1. Il personale educativo e quello operante nei servizi dati in appalto è tenuto al rispetto delle norme previste dal Codice di comportamento del Comune di Prato approvato con D.G.C. n. 343 del 23/11/2021.

Articolo 46: Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e di contratti nazionali e decentrati in materia.